CAMERA DEI DEPUTATI N. 2685

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

Presentata il 12 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'agricoltura italiana è una risorsa economica che pone il nostro Paese ai vertici delle classifiche delle nazioni europee più produttive. La produzione lorda vendibile (PLV) italiana è tra le prime in Europa e le nostre produzioni ortofrutticole mediterranee sono le più richieste nei selettivi mercati del centro-nord d'Europa.

Il settore, agricolo, visto nella sua globalità, manifesta molte debolezze e contraddizioni derivanti innanzitutto da una mancanza di strategicità progettuale di lungo periodo e da una miopia organizzativa sia del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che delle regioni, le quali manifestano una preoccupante debolezza politica e di coordinamento. La mancanza di obiettivi perseguibili da raggiungere, unitamente all'assenza di una politica agricola organica, non permette ai nostri agricoltori di potenziare o progettare lo sviluppo tecnologico-strutturale delle proprie aziende. Mancano precise e durevoli norme legislative, strutture di informazione e formazione moderne, così come sono assenti nuove forze umane che si dedichino al settore. Vi è una complessità e ridondanza delle norme legislative che, unite alle restrizioni volute dalla politica agricola comune (PAC), contribuiscono ad aumentare le difficoltà di insediamento dei giovani in agricoltura, acuendo in questo modo l'esodo rurale e rendendo difficile il ricambio generazionale nel settore primario. Per colmare il « buco » legislativo esistente in materia di incentivazione dell'insediamento dei giovani in agricoltura,

abbiamo elaborato la presente proposta di legge. Tenendo presenti i suggerimenti e le richieste dei giovani agricoltori italiani, le lacune da colmare e i nuovi indirizzi voluti dalla politica agricola europea, si è cercato di disporre una proposta di legge idonea a favorire l'entrata in agricoltura di nuove forze e idee giovanili, voglia di innovazione e soprattutto investimenti intellettuali capaci di stimolare il rinnovamento e la competitività dell'agricoltura italiana.

Il futuro della nostra agricoltura è riposto nell'impiego dei giovani ed è fondato sull'applicazione di tecniche agronomiche sempre più rivolte alla tutela dell'ambiente, della catena ecologica e di processi formativi capaci di inserire nel comparto giovani laureati e diplomati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi ed obiettivi).

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ha lo scopo di agevolare, anche in attuazione delle normative comunitarie, la diffusione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile in agricoltura.

ART. 2.

(Primo insediamento dei giovani agricoltori).

1. Il primo insediamento di giovani agricoltori, secondo quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, e successive modificazioni, costituisce obiettivo primario del piano agricolo, agro-industriale e forestale nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 2 dicembre 1987, e dei programmi di sviluppo rurale conseguentemente adottati dalle regioni.

2. Le regioni, nell'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, osservano i seguenti princìpi e criteri fondamentali:

a) hanno titolo agli aiuti al primo insediamento:

1) i giovani agricoltori che subentrano, come agricoltore a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda;

2) i giovani agricoltori che subentrano, anche in società di fatto, come agricoltori a titolo principale, al precedente titolare dell'azienda, sempreché l'azienda richieda un volume minimo di lavoro

uguale a tante unità lavorative uomo (ULU) di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, quanti sono i nuovi titolari, e sia in grado di fornire redditi in misura rispondente a quanto stabilito dall'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

3) i giovani agricolori che succedono, come agricoltori a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda, procedendo, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

4) i giovani agricoltori, di età inferiore ai quaranta anni, che acquistano terreni agricoli nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, avvantaggiandosi o meno delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 4 al fine di costituire, anche attraverso iniziative di ampliamento, aziende che richiedano un volume minimo di lavoro uguale a tante unità lavorative uomo quanti sono i nuovi titolari e siano in grado di fornire redditi in misura rispondente a quanto stabilito dall'articolo 5 del medesimo regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

b) gli incentivi all'insediamento sono destinati anche alle società di persone ed a quelle costituite in forma cooperativa, a condizione che i loro soci esercitino l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera A), del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, ed alle società di capitali per le quali le regioni individuino i requisiti e i parametri per definirle imprese agricole a titolo principale;

c) gli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo punto, del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, sono accordati ai soli giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e successive modificazioni,

d) hanno titolo di preferenza le domande presentate dai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda

quando questi abbia presentato domanda di prepensionamento a norma del regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992;

e) per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o debbono impegnarsi a partecipare nei dodici mesi successivi alle iniziative formative di cui all'articolo 3. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già dispongono di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di diploma assimilabile nonchè quelli che hanno maturato una esperienza almeno quadriennale come coadiuvanti;

f) la determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo *standard* (RLS) di cui alla decisione 78/463/CEE della Commissione, del 7 aprile 1978, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'RLS è verificato attraverso il monitoraggio della contabilità aziendale effettuato dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

ART. 3.

(Formazione).

1. Le regioni disciplinano con apposite previsioni ed attuano con propri provvedimenti le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dall'articolo 28 del citato regolamento (CEE) n. 2328/91, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori, beneficiando dei regimi di aiuto ivi previsti.

2. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplo-

mati, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, anche universitarie, per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. I programmi dei corsi sono formulati anche sulla base delle indicazioni di un comitato appositamente nominato allo scopo dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'individuazione dei modelli di sviluppo più idonei in relazione alla potenzialità degli ambienti e degli scenari economici che si vanno configurando.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della quota nazionale delle risorse rese disponibili dalla legge pluriennale di spesa per l'agricoltura e dai regolamenti comunitari.

ART. 4.

(Ristrutturazione fondiaria).

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, è autorizzata a destinare, in ciascun esercizio finanziario, almeno il 50 per cento delle proprie disponibilità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, esercitanti o meno l'esercizio agricolo in qualità di coltivatori diretti, purché in possesso del requisito di imprenditori agricoli a titolo principale;

b) giovani di età inferiore a quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale;

c) giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, in caso di subentro degli stessi nella titolarità di aziende per la liquidazione agli altri aventi diritto delle quote ai medesimi spettanti.

2. Costituiscono motivi di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni;

c) la presentazione di un piano di *marketing*.

3. Con atti deliberativi della Cassa per la formazione della proprietà contadina, approvati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti:

a) i criteri per determinare, di intesa con le regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, le superfici minime e massime che possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, definite secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di manodopera, al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) le sanzioni di tutoraggio e di garanzia fidejussoria che si intendono svolgere a favore degli assegnatari;

c) le risorse destinate alla erogazione di finanziamenti in conto interessi per l'acquisto di diritti di produzione ed investimenti aziendali correlati agli acquisti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono affidare alla Cassa per la formazione della proprietà contadina l'istruttoria delle pratiche riguardanti l'applicazione dei citati regolamenti (CEE) n. 2328/91, n. 2079/92, e del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e successive modificazioni, per garantire la concentrazione delle procedure delle risorse come previsto dalle normative comunitarie nel caso in cui la Cassa realizzi interventi in applicazione del comma 1.

ART. 5.

(Accordi in materia di contratti agrari).

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni alle aziende

agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto stipulati nel rispetto degli accordi collettivi ai sensi dell' articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono registrati in esenzione di imposta.

2. I canoni derivanti dai contratti di cui al comma 1 non sono assoggettati alle imposte sui redditi per i primi cinque anni della stipula dei contratti medesimi.

ART. 6.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola).

1. Gli eredi, di età inferiore a quaranta anni all'atto della successione, considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito alle condizioni e con le procedure previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Le operazioni di acquisto previste dal presente articolo rientrano negli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina disciplinati all'articolo 4.

ART. 7.

(Sviluppo aziendale).

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2328/91, e successive modificazioni, riservano una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel citato

regolamento, che presentino progetti recanti:

a) innovazioni di processo, relative in particolare ai metodi di produzione ecocompatibili ed a quello biologico o di prodotto, con specifico riferimento allo sviluppo delle produzioni di nicchia;

b) la trasformazione anche parziale dell'azienda;

c) attività di trasformazione dei prodotti aziendali;

d) attività integrative all'attività principale e con essa compatibili e complementari.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:

a) il miglioramento qualitativo della produzione aziendale;

b) il miglioramento e la razionalizzazione del processo produttivo finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;

c) l'adeguamento degli impianti o dei prodotti a norme tecniche introdotte dall'Unione europea o a livello nazionale;

d) l'adozione di tecniche di produzione o l'installazione di impianti finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente;

e) la ristrutturazione dell'azienda ed il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti;

f) la riconversione produttiva verso colture non eccedentarie;

g) l'inserimento della produzione in uno o più accordi di filiera.

ART. 8.

(Quote di produzione).

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa disciplina comunitaria, una

riserva nazionale, ove possibile annualmente alimentata e ridistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori. 2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.

3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi, all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

ART. 9.

(Sviluppo e tutela del territorio).

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2080/92, e successive modificazioni, riservano annualmente una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento, che presentino progetti o di rimboschimento o di miglioramento di boschi degradati.

2. Le disponiblità di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate sono devolute alle altre categorie di richiedenti.

3. Ai giovani di età inferiore a quaranta anni, singoli od associati in società di persone e di capitali ovvero in forma cooperativa, che presentino progetti finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione nonché alla redazione di piani di gestione e conservazione dei boschi, dei quali abbiano comunque la disponibilità, le regioni riservano il 50 per cento delle risorse proprie destinate allo sviluppo ed alla tutela dei rispettivi patrimoni forestali.

4. Le spese per la realizzazione di progetti presentati da giovani di età inferiore a quaranta anni, purché associati in so-

cietà di persone ovvero in forma cooperativa, approvati dalle competenti autorità forestali regionali, finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione, nonché alla redazione di piani di gestione e conservazione di boschi pubblici, possono essere sostenute, sotto forma di erogazioni liberali in denaro, da parte di enti, istituzioni private e pubbliche ad altre associazioni.

5. Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di associazioni legalmente riconosciute di giovani di età inferiore a quaranta anni, che perseguano esclusivamente finalità tra quelle indicate al comma 4, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato. Le spese sostenute dall'associazione giovanile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalle autorità forestali regionali, previo accertamento della loro congruità e della effettiva destinazione agli scopi posti a base dell'erogazione liberale.

6. I lavori di cui ai commi precedenti non possono essere concessi in subappalto e sono eseguiti di norma dagli stessi titolari del progetto o con l'impiego prevalente di operai agricoli e forestali iscritti nelle apposite liste di collocamento.

7. Al fine di favorire l'integrazione dei redditi derivanti dall'attività agricola nelle zone di montagna e svantaggiate, le regioni promuovono la creazione, da parte di giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, di associazioni anche costituite in forma cooperativa, di operatori naturalistici ed ambientali che svolgano attività di guida e di informazione naturalistica, in particolare nei parchi nazionali, nei parchi naturali, nelle riserve naturali e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale.

8. Le associazioni di cui al comma 7 sono esenti per dieci anni dalla loro costituzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) ed i contratti, eventualmente stipulati con gli enti gestori o con i proprietari per lo svolgimento delle attività di guida ed informazione naturalistica, sono esenti dall'imposta di registrazione.

ART. 10.

(Comitato giovani).

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali un comitato giovani avente il fine di verificare l'applicazione della presente legge nonché di elaborare suggerimenti in ordine alle politiche finalizzate all'inserimento nel tessuto produttivo dei giovani che intendono dedicarsi al settore agro-alimentare.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un sottosegretario di Stato da lui delegato ed è costituito da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti nelle rispettive sezioni giovanili.

ART. 11.

(Prestito d'onore).

1. Ai soggetti beneficiari degli incentivi previsti dalla presente legge può essere concesso il prestito d'onore, consistente in finanziamenti rimborsabili in cinque anni a decorrere dall'anno successivo a quello della chiusura del primo esercizio contabile delle attività finanziabili. Gli interessi del finanziamento sono a totale carico del bilancio statale.

2. Il prestito d'onore è concesso per sostenere le spese generali e amministrative ritenute necessarie ad avviare la realizzazione di interventi e di progetti che prevedono lo sviluppo di filiere agricole complete e l'utilizzo di tecniche dell'agricoltura biologica ed ecocompatibile.

3. L'importo concesso tramite il prestito d'onore non può superare il 10 per cento del valore patrimoniale dei progetti approvati.

ART. 12.

(Campagne di informazione).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge.

2. Le campagne di informazione devono avere contenuti ed argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo nel dibattito culturale del Paese; ridare prestigio e valore alla cultura agricola nazionale; accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2685
Lire 500